Che cos’è il visto poteri di firma

Il visto poteri di firma è il timbro con cui la Camera di Commercio attesta che la firma apposta su un documento destinato all’estero appartiene a un soggetto legittimato a firmare per conto dell’impresa, come il legale rappresentante o un procuratore.

La verifica viene effettuata sulla base delle informazioni risultanti dal Registro delle imprese o da atti notarili depositati presso gli uffici camerali.

Il visto poteri di firma può essere richiesto, ad esempio, su:

- fatture commerciali;
- fatture proforma;
- packing list;
- dichiarazioni dell’impresa su carta intestata;
- documenti commerciali destinati a clienti, dogane o autorità estere.

Il visto poteri di firma non certifica il contenuto del documento, ma conferma esclusivamente la legittimazione del soggetto che ha firmato il documento per conto dell’impresa.

Chi può richiederlo

La richiesta del visto poteri di firma può essere presentata dalle imprese che hanno la sede legale o un'unità locale nella provincia di Firenze.

Visto poteri di firma su fatture

Quando la fattura contiene soltanto indicazioni relative al valore della merce, alla conformità del valore o ad altri elementi commerciali, il visto poteri di firma riguarda la firma del dichiarante e non costituisce un visto di congruità sui prezzi.

La fattura deve essere presentata tramite la piattaforma Commercio estero, secondo la procedura prevista per la “Stampa in azienda”. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente (formato del file firmato: .pdf.p7m) e graficamente dal soggetto aziendale che dispone dei poteri di firma. La firma autografa deve essere accompagnata dall’indicazione chiara e leggibile del nome e del cognome del firmatario.

Se viene richiesta la vidimazione di una fattura che riporta l'origine del prodotto esportato, la fattura di export può essere vistata solo se preceduta o accompagnata dalla richiesta del relativo certificato di origine.

Sotto al timbro vengono riportati il numero e la data del documento vistato.

Visto poteri di firma su dichiarazioni dell'impresa

Il visto poteri di firma può essere richiesto anche su dichiarazioni rilasciate dall'impresa, su carta intestata e firmate dal legale rappresentante o da un procuratore. Il documento deve essere firmato digitalmente (formato del file firmato: .pdf.p7m) e graficamente dal soggetto aziendale che dispone dei poteri di firma. La firma autografa deve essere accompagnata dall'indicazione chiara e leggibile del nome e del cognome del firmatario. La Camera di Commercio verifica i poteri di firma del dichiarante sulla base delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese o degli atti notarili presentati agli uffici camerali. La richiesta deve essere trasmessa telematicamente e costituisce una pratica autonoma (non deve essere inserita nella stessa pratica di richiesta del certificato di origine).

Se redatta in lingua straniera, la dichiarazione deve essere accompagnata dalla traduzione della stessa, firmata digitalmente (formato del file firmato: .pdf.p7m) dal soggetto aziendale che dispone dei poteri di firma, e **deve essere oggetto di una dichiarazione a sé stante.**

Non può essere rilasciato il visto poteri di firma su dichiarazioni che abbiano natura certificativa **(la parola "dichiara" non può essere sostituita con "certifica")**.

Nel caso in cui il documento sia redatto in lingua straniera, è necessario che sia accompagnato da una traduzione in lingua italiana.

Documenti per i quali il visto non può essere rilasciato

La Camera di Commercio non appone il visto poteri di firma su documenti che contengono dichiarazioni discriminatorie o non compatibili con convenzioni internazionali e norme italiane.
Il visto non può essere utilizzato per sostituire autorizzazioni, certificazioni sanitarie, certificazioni ministeriali o altri documenti rilasciati da autorità competenti.

Per le lettere di invito in Italia a favore di cittadini di Paesi terzi e per le richieste di visti d'affari occorre verificare la competenza dell'ambasciata, del consolato o dell'autorità competente.

Visto poteri di firma sull'Exporter Registry Form per la Turchia

Per l'esportazione verso la Turchia di alcuni prodotti tessili e pellami viene richiesta la presentazione

dell'Exporter Registry Form.

Il visto poteri di firma e l’eventuale legalizzazione camerale sul modulo devono essere richiesti per via telematica sulla piattaforma Commercio estero, con l’opzione “Stampa in CCIAA”. Questa modalità è necessaria perché il documento deve essere sottoscritto dal funzionario camerale in una forma idonea alla successiva legalizzazione della firma in Prefettura. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante sia con firma olografa sia con firma digitale (formato del file firmato: .pdf.p7m).

Se l’impresa vuole che il visto venga stampato sul retro dell’originale o se vuole ritirare il documento presso gli sportelli di Empoli o Borgo San Lorenzo, deve indicarlo nella pratica aggiungendo un indirizzo email per concordare giorno e ora del ritiro.

In assenza di tale indicazione, il modulo vistato sarà disponibile su foglio bianco il giorno successivo a quello dell'evasione della pratica presso la portineria della sede centrale di Firenze, Piazza dei Giudici 3, dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Modalità di rilascio

Di norma, i documenti vistati sono restituiti in modalità telematica, selezionando l’opzione “Stampa in azienda”.

Se si seleziona l’opzione “Stampa in CCIAA”, ammessa solo quando debitamente motivata, il visto viene apposto su un foglio separato, salvo diversa indicazione del richiedente, da inserire nel quadro “Note” della pratica.

Se l’impresa vuole ritirare il documento presso gli sportelli di Empoli o Borgo San Lorenzo, deve indicarlo nella pratica aggiungendo un indirizzo email per concordare giorno e ora del ritiro.

In assenza di tale indicazione, il modulo vistato sarà disponibile il giorno successivo a quello dell'evasione della pratica presso la portineria della sede centrale di Firenze, Piazza dei Giudici 3, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.

Tempi

Ai fini del rilascio del visto poteri di firma, il Regolamento camerale prevede un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla presentazione di una documentazione completa e conforme. Si raccomanda pertanto di inoltrare la richiesta con adeguato anticipo rispetto alle proprie esigenze.

Costi e pagamenti

Il costo è pari a 3,00 euro per diritti di segreteria.

Il pagamento avviene secondo le modalità previste dalla procedura telematica o dallo sportello competente, in base al tipo di richiesta.

Contatti

Commercio estero

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Email

estero@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Certificati e visure del Registro delle imprese

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

chiedi un appuntamento telefonico al link https://fi.servizionline.camcom.it/fi/appuntamento-certificati-visure-atti

Email

sportello.firenze@fi.camcom.it

Orari

chiedi un appuntamento al link https://fi.servizionline.camcom.it/fi/appuntamento-certificati-visure-atti

Ultima modifica

Lun, 16/11/2026 - 16:02

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia